



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PIACENZA

URGENTE

N. 1053 / 9624 Prot.

PIACENZA , 22 ottobre 2021

Oggetto: legge 27 settembre 2021, 134, pubblicata sulla G.U. n. 237 del 4.10.2021 (“*Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”).

Direttiva in relazione alle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di reato introdotte con legge 134/2021 per il reato di cui all’art. 387 bis c.p..

A tutti i Sostituti Procuratori della Repubblica

Ai Vice Procuratori Onorari

sede

*Al Signor Questore
di Piacenza*

*Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Piacenza*

*Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di Piacenza*

*Al Comandante della Polizia Locale
Di Piacenza
(con richiesta di inoltro immediato agli altri Comandi della Provincia)*

*Al Dirigente della Sezione della Polizia Stradale
di Piacenza*

*Al Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria
Sede*

e, per conoscenza:

*Al Dirigente Amministrativo
Sede*

(con richiesta di inoltro al personale amministrativo interessato)

e, per conoscenza:

**Al Signor Presidente del Tribunale
Piacenza**

**Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Piacenza**

**Al Sig. Presidente della Camera Penale
Piacenza**

e per conoscenza (ex art. 6 D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106)

**Al Signor Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Bologna**

Il 9.10.2021 è entrata in vigore la legge 27 settembre 2021, 134, pubblicata sulla G.U. n. 237 del 4.10.2021 che -tra l'altro- all'art. 2, comma 15, ha modificato la lettera l-ter dell'art. 380, comma 2, c.p.p. con la previsione dell'arresto obbligatorio nella flagranza dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, previsti dall'art. **387 bis c.p.**, oltre che dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli artt. **572 e 612-bis c.p.** ¹.

Per effetto del mancato coordinamento della nuova disposizione di legge con l'art. 391, comma 5, ultima parte, c.p.p. ² (che consente l'applicazione delle misure cautelari anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. e 280 c.p.p., ma solo per i reati di cui all'art. 381 comma 2 c.p.p. -ovvero nei casi di arresto facoltativo e non nei casi di cui all'art. 380 c.p.p.), **per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p. (punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni), nel caso di flagranza di reato, pur essendo obbligatorio l'arresto, non è consentita l'adozione di alcuna misura coercitiva, di tal che il pubblico ministero dovrà disporre la liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121, comma 1, disp. att. c.p.p.** ³.

Tanto premesso, sulla scorta dell'attuale quadro normativo sopra delineato, si dispongono le seguenti indicazioni operative, alle quali i Magistrati e gli organi di Polizia Giudiziaria in indirizzo sono invitati ad uniformarsi:

¹ Per la parte che interessa, l'art. 380 c.p. è ora così formulato:

“*Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza)* . —

1. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.*

2. *Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:*

(...)

l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387- bis, 572 e 612 -bis del codice penale;

(...)

² L'art. 391, comma 5, c.p.p. consente, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, l'adozione dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva anche fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lettera c) c.p.p., ovvero reclusione non inferiore a 4 o 5 anni.

³ **L'art. 121 disp. att. c.p.p. prevede testualmente che “il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive” e quindi a fortiori qualora, come nel caso di specie, l'applicazione di misure cautelari non sia consentita.**

a) qualora ricorra la flagranza per i reati di cui agli artt. 387-bis, 572, 612-bis c.p., la P.G. procederà senz'altro all'arresto del soggetto resosi responsabile, stante il carattere obbligatorio, e non meramente facoltativo, dell'arresto;

b) per quanto riguarda **in particolare il reato di cui all'art. 387-bis c.p.**⁴, la P.G. procedente informerà **immediatamente** per le vie brevi il PM di turno esterno dell'avvenuto arresto, cui trasmetterà con la massima tempestività il verbale di arresto e gli atti allo stesso relativi, mettendo in tal modo l'arrestato a disposizione del predetto Magistrato, al fine di consentirgli di adottare altrettanto tempestivamente le valutazioni di propria competenza;

c) il PM di turno esterno, qualora l'arresto in flagranza di reato sia stato legittimamente eseguito e non ricorrano le condizioni di cui all'art. 389, comma 1, c.p.p., con decreto motivato⁵ disporrà la liberazione immediata dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. e chiederà la convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 390, comma 1, c.p.p. e 121, comma 2, disp. att. c.p.p.;

d) il PM nel disporre la liberazione immediata disporrà altresì che la Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto provveda:

- alla notifica della informazione di garanzia e sul diritto di difesa ex art 369 bis cpp avendo cura di illustrarne il contenuto all'arrestato da liberare, dandone atto nella relazione di notifica;

- a far eleggere formale domicilio all'indagato liberato invitandolo a nominare difensore di fiducia avendo cura di utilizzare, ove lo stesso non parli e comprenda la lingua italiana, i modelli in lingua straniera ovvero un interprete;

e) nelle more della adozione, da parte del PM di turno esterno, del provvedimento di liberazione ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., la P.G. procedente di regola si asterrà dal tradurre l'arrestato in carcere o dal trattenerlo nelle camere di sicurezza e, in ogni caso, si atterrà alle indicazioni formulate dal PM di turno esterno ai sensi dell'art. 386, comma 5, c.p.p., apparendo preferibile in ogni caso che il predetto venga collocato agli arresti domiciliari;

f) il PM titolare del procedimento nell'ambito del quale è stata applicata la misura violata di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p. o è stato adottato l'ordine di cui all'art. 384 bis c.p.p. (ovvero il PM di turno esterno, nel caso in cui il primo sia stato trasferito, sia assente o impedito o in ogni altro caso di urgenza), ricorrendone i presupposti, assumerà le determinazioni di propria competenza ai fini dell'eventuale aggravamento della misura violata ai sensi dell'art. 276 c.p.p. ovvero dell'eventuale adozione di altra misura coercitiva nell'ipotesi di violazione dell'ordine ex art. 384 bis c.p.p.;

g) per le ragioni sin qui illustrate, nel caso di arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 387 bis c.p., non si procederà al giudizio per direttissima, sia da parte del PM ai sensi dell'art. 558, comma 4, c.p.p., sia da parte della PG ai sensi dell'art. 558, comma 1, c.p.p..

La presente direttiva ha efficacia immediata.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la immediata diramazione.

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Grazia Pradedda

⁴ L'art. 387-bis c.p. recita testualmente: "Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

⁵ Trovano applicazione le disposizioni di cui alla Direttiva n. 4/2020 del 13.3.2020 dettata in tema di "Arresto e fermo di indiziato di delitto – Liberazione immediata disposta dal Pubblico Ministero"